



59268-

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

VISTI gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30/03/2001, n.165;

VISTA la legge 23/07/1991, n.223 e successive modificazioni;

VISTO il decreto direttoriale n. 52194 del 26/05/2010, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 19/03/2010, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 223/91 per la ditta indicata nel dispositivo;

VISTO il decreto del 18/03/2011 con cui il Tribunale di Padova ha dichiarato la cessazione dell'attività aziendale ai sensi dell'art. 73 D.LGS. 270/99;

VISTA l'istanza con la quale si chiede l'accertamento dei presupposti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23/07/1991, n.223 e la conseguente proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale;

D E C R E T A

Articolo 1

sono accertati i presupposti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 223/1991, relativamente al periodo dal 19/03/2011 al 18/09/2011, della S.R.L. I.CO.MA. in amministrazione straordinaria con sede in MANFREDONIA FG ed unità di MANFREDONIA - FG

Articolo 2

a seguito dell'accertamento di cui al precedente all'articolo 1, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.R.L. I.CO.MA. in amministrazione straordinaria con sede in MANFREDONIA FG ed unità di MANFREDONIA - FG per un massimo di 15 unità lavorative previa verifica da parte dell'INPS dell'inquadramento aziendale;

per il periodo dal 19/03/2011 al 18/09/2011

Articolo 3, comma 2, L. 223/1991 - TRIBUNALE DI PADOVA - SEZ. FALLIMENTARE decreto n. 1/2008 del 6/05/2008 di ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria dell'azienda in parola;

Istanza aziendale presentata il 21/03/2011 con decorrenza 19/03/2011;

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 8 bis, della legge 160/1988.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Del presente provvedimento verrà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì

09 MAG. 2011

Cons. Paola Paduano

Paola Paduano

me